



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00430/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2017, presentato, in data 24 aprile 2017, dalla Società Ternana Calcio S.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) e nei confronti della società A.C. Perugia Calcio S.r.l. per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello - Sezioni Unite - della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 110/CSA del 3 aprile 2017, con la quale è stato respinto il reclamo della Ternana Calcio S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B del 14 febbraio u.s., in ordine alla regolarità della gara Ternana - Perugia del 12 febbraio 2017.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC e di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente A.C. Perugia Calcio S.r.l., che, per quest'ultima, vengono compensate nella misura del 50%.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 maggio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 15 maggio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face